



REGOLAMENTO
PER LO SVOLGIMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA
FUNZIONE DI DESTINAZIONE TURISTICA

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 37 del 29/09/2021 e modificato con delibera del Consiglio metropolitano n. 9 del 13.04.2022

INDICE GENERALE

Articolo 1 - Definizione e oggetto	3
Articolo 2 - Fonti di finanziamento	3
Articolo 3 - Svolgimento della funzione di Destinazione turistica	4
Articolo 4 - Tavolo di concertazione	4
Articolo 5 - Cabina di Regia	5
Articolo 6 - Organizzazione	5
Articolo 7 - Rinvio.....	6

Articolo 1 - Definizione e oggetto

1. La Destinazione turistica dell'Area metropolitana di Bologna, delimitata in base alla deliberazione del Consiglio metropolitano n. 26 del 25/05/2016 come coincidente all'area metropolitana stessa ai sensi dell'articolo 1 comma 6 della L. 56/2014, è individuata nella Città metropolitana di Bologna ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della Legge regionale E.R. 25 marzo 2016, n. 4 "Ordinamento turistico regionale - sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (organizzazione turistica regionale - interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)".
2. La Città metropolitana di Bologna svolge le funzioni di Destinazione turistica nell'ambito della funzione fondamentale, prevista dalla L.56/2014 e dal proprio Statuto, di promozione e coordinamento dello sviluppo economico, in attuazione dell'Intesa quadro con la Regione Emilia-Romagna e relativi accordi attuativi. La Destinazione turistica è finalizzata principalmente all'organizzazione della promo-commercializzazione del turismo del territorio di riferimento. La Città metropolitana, in tale ambito, svolge altresì tutte le funzioni previste dalla Legge regionale n. 4/2016 e quelle successivamente conferite dalla Regione.
3. La Città metropolitana nell'esercizio delle funzioni di Destinazione turistica può promuovere e stipulare convenzioni di collaborazione istituzionale con la Camera di commercio e con qualsiasi altra amministrazione pubblica.
4. Mediante apposita convenzione è ammessa la delega delle funzioni di Destinazione turistica di una Provincia contermine all'area metropolitana bolognese. Tale convenzione disciplina le modalità di raccordo fra gli organi istituzionali della Città metropolitana e della Provincia, le forme di concertazione con i soggetti privati sulle linee strategiche e programmatiche per lo sviluppo delle attività di promo- commercializzazione individuate nella convenzione.
5. La Città metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, ai sensi dell'articolo 12bis della L.R. E.R. n° 4/2016 e ss.mm.ii., attuano congiuntamente i progetti di marketing e promozione turistica e il Programma turistico di promozione locale, di cui al successivo articolo 3, per la valorizzazione del Territorio Turistico coincidente con il perimetro del territorio metropolitano sommato al territorio della provincia di Modena.

Articolo 2 - Fonti di finanziamento

1. Le fonti di finanziamento della Destinazione turistica sono costituite:
 - dai finanziamenti assicurati dalla Regione per i programmi, i progetti e le iniziative di promo-commercializzazione di interesse regionale e locale ai sensi della Legge regionale E.R. 25 marzo 2016, n. 4;
 - dai contributi annuali dei Comuni e delle Unioni stabiliti in base a specifico Piano di riparto approvato dalla Città metropolitana;
 - dai contributi pubblici e privati per la partecipazione ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica;
 - dai contributi concessi dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

- da attività di fundraising da svolgersi nel rispetto della normativa vigente;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare il patrimonio della Destinazione turistica.

Articolo 3 - Svolgimento della funzione di Destinazione turistica

1. Gli Organi di governo della Città metropolitana esercitano le funzioni amministrative relative alla Destinazione turistica in base all'assetto delle competenze stabilito dalla legge e dallo Statuto della Città metropolitana.
2. Il Sindaco, la Conferenza e il Consiglio metropolitani deliberano gli atti necessari in relazione all'esercizio delle funzioni relative alla Destinazione turistica secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.
3. Il Consiglio metropolitano, sentita la Conferenza metropolitana, approva le linee guida triennali della strategia per la promo-commercializzazione turistica della Destinazione, nel quadro delle linee guida regionali di cui all'articolo 5 comma 1 della Legge regionale E.R. 25 marzo 2016, n. 4.
4. Il Consiglio metropolitano approva, inoltre, il Programma Annuale di Attività Turistica dell'ambito di riferimento, che si articola in:
 - linee strategiche programmatiche per lo sviluppo dell'attività di promo-commercializzazione turistica di cui al comma 12, articolo 12 della Legge regionale n. 4 del 2010;
 - programma di promo-commercializzazione turistica, di cui al comma 13, articolo 12 e all'art. 7, comma 2, lettera b), della Legge regionale n. 4 del 2010;
 - programma turistico di promozione locale di cui all'art. 6 e all'art. 7, comma 3, lettera a), della Legge regionale n. 4 del 2010.

Articolo 4 - Tavolo di concertazione

1. È istituito il Tavolo di concertazione del territorio turistico di Bologna-Modena quale centro di rappresentanza delle istanze territoriali.
2. Sono componenti del Tavolo, per la Città metropolitana, il Consigliere delegato competente e i componenti dell'Ufficio di Presidenza designati da quest'ultimo.
3. Il Tavolo di concertazione del territorio turistico è presieduto, in ragione della sua vocazione turistica, dal Sindaco del Comune capoluogo o da un suo delegato. Il Tavolo si riunisce ogni qual volta richiesto da almeno due dei suoi membri. Per esigenze di rapidità esecutiva il Tavolo può operare in composizione ridotta tramite un proprio Comitato esecutivo ristretto.
4. La composizione e il funzionamento del Tavolo di concertazione del territorio turistico di Bologna-Modena e del Comitato esecutivo ristretto sono disciplinati con atto del Sindaco metropolitano conformemente alle Linee guida regionali previste dall'articolo 12bis della L.R. E.R. n° 4/2016, di intesa con la Provincia di Modena.
5. Il Tavolo di concertazione svolge compiti istruttori proponenti ed esprime tutti gli orientamenti relativi alle attività inerenti la Destinazione turistica, secondo le regole da esso stabilite per il suo funzionamento. In particolare:
 - formula la proposta di linee guida triennali della strategia per la promo-commercializzazione

turistica della Destinazione, da approvare secondo quanto disposto nell'articolo 3;

- formula la proposta di Programma Annuale di Attività Turistica da approvare secondo quanto disposto nell'articolo 3;
- propone ai soggetti pubblici un'ipotesi di contributo per il funzionamento della Destinazione;
- propone le quote di partecipazione dei soggetti privati ai programmi di iniziative realizzati dalla Destinazione turistica, previo parere della Cabina di Regia.

6. L'istituzione del Tavolo di concertazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi per la Città metropolitana a titolo di compensi, gettoni od indennità di funzione a favore dei suoi componenti. Il riconoscimento di eventuali oneri legati a spese di missione, è disciplinato tramite l'atto del Sindaco metropolitano di cui al precedente comma 4.

Articolo 5 - Cabina di Regia

È istituita, senza oneri aggiuntivi per la Città metropolitana, una Cabina di Regia del territorio turistico di Bologna-Modena di cui fanno parte i soggetti privati del settore turistico locale. La Cabina di regia svolge funzioni di concertazione sulle linee strategiche programmatiche per lo sviluppo delle attività di promocommercializzazione turistica della Destinazione turistica nell'ambito metropolitano e del territorio della Provincia di Modena. La composizione e il funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con atto del Sindaco della Città metropolitana in base a specifiche linee guida regionali, di intesa con la Provincia di Modena.

Articolo 6 - Organizzazione

1. Il Dirigente dell'Area Sviluppo economico della Città metropolitana coordina le attività della Destinazione turistica ed è responsabile della gestione delle relative funzioni sulla base di quanto stabilito dall'incarico dirigenziale conferito secondo il regolamento di organizzazione della Città metropolitana di Bologna.
2. Il Dirigente dell'Area Sviluppo economico propone alla Direzione generale le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni di cui al presente Regolamento. Le risorse sono assegnate annualmente nell'ambito della programmazione di bilancio dell'Ente e degli atti di attuazione economico-gestionali.
3. Il personale è individuato prioritariamente con le seguenti modalità:
 - tramite convenzione con Enti Locali del territorio per l'utilizzo condiviso di personale in Ufficio Unico;
 - tramite assegnazione di personale regionale distaccato o procedure di assunzione come prevista dalla convenzione fra la Regione Emilia Romagna, le Province e la Città metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento di personale effettuato ai sensi della L.R.n.13/2015, per funzioni inerenti il turismo;
 - tramite procedure di comando o di mobilità del personale in servizio presso gli enti pubblici del territorio metropolitano e presso la Regione.
4. Gli obiettivi di gestione della Destinazione turistica sono individuati nell'ambito del Piano della

performance della Città metropolitana.

Articolo 7 - Rinvio

Per tutto quanto non disposto espressamente si fa rinvio alle norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana ed alle Leggi regionali richiamate e vigenti.